

**REGIONE LAZIO****DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI****AREA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE, TERZO SETTORE E SPORT****Avviso pubblico: "Pronti, Sport, Via!"****Il bando della Regione Lazio sull'impiantistica sportiva"****(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 49)****Premessa**

Il presente avviso pubblico, emanato in attuazione dell'art. 2, commi dal 46 al 49, della legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" e successive modifiche e integrazioni, è finalizzato a sostenere e promuovere la pratica sportiva attraverso la definizione di un programma straordinario di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi scolastici esistenti sul territorio della Regione Lazio.

La nuova visione dello "sport di cittadinanza" sottende un ruolo sociale dello sport, già evidenziato nel Libro bianco sullo sport dell'Unione Europea, in quanto attribuisce alla specifica materia un valore di solidarietà, di integrazione, di aggregazione e di accessibilità alle strutture, volte al recupero e all'inclusione sociale, da parte delle varie fasce di popolazione, indipendentemente dal livello socio-economico e del benessere psicofisico.

In considerazione di quanto sopra esposto, ed in linea con il Testo unico dello sport (legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15) e con la legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 in materia di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti, si ritiene opportuno accogliere, le proposte progettuali relative a impianti sportivi di pertinenza di edifici scolastici di proprietà pubblica (palestre, campi polivalenti, ecc.).

Art. 1**Destinazione dei contributi, modalità e limiti di finanziamento**

1. Il presente avviso pubblico è destinato alla concessione di contributi in conto capitale, per interventi su impianti sportivi scolastici esistenti, di proprietà pubblica, relativi alle seguenti tipologie:
 - a) riqualificazione;
 - b) ammodernamento;
 - c) adeguamento tecnologico;
 - d) contenimento consumi energetici;
 - e) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - f) adeguamento alla normativa sulla sicurezza;
 - g) messa in sicurezza dell'impianto, ai sensi della legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11;
 - h) abbattimento delle barriere architettoniche.

Un punteggio aggiuntivo sarà assegnato agli interventi straordinari che prevedano di destinare una quota superiore al 50% dell'importo complessivo del progetto ad almeno una delle tipologie di cui alle lettere f), g) e h).

2. In linea con le suddette priorità, la disponibilità complessiva delle risorse regionali, destinate al presente avviso, pari a 4 milioni di euro, è ripartita in 1 milione per progetti di manutenzione ordinaria e 3 milioni per gli altri interventi.
3. Allo scopo di garantire al territorio della Regione una quota proporzionale di risorse finanziarie secondo il criterio della popolazione residente nelle diverse Aree territoriali, i contributi saranno ripartiti secondo le percentuali definite nella seguente Tabella 1:

Tabella 1 - CRITERI DI RIPARTIZIONE PER AREE TERRITORIALI

Aree territoriali	*Popolazione residente	Popolazione %	Risorse fin. totali (€)	Risorse per manutenzione straord. (€)	Risorse per manutenzione ordinaria (€)
Comuni del Lazio (esclusa Roma Capitale)	3.023.741	51,35%	2.054.000,00	1.540.500,00	513.500,00
Roma Capitale	2.864.731	48,65%	1.946.000,00	1.459.500,00	486.500,00
Totale Lazio	5.888.472	100%	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00

* Fonte: Popolazione residente - Dati ISTAT 01/01/2016 (<http://demo.istat.it/pop2016/index.html>).

4. Il contributo regionale attribuibile a ciascun progetto potrà essere al massimo l'80% dell'importo complessivo dell'intervento ammesso. L'importo massimo erogabile per gli interventi di manutenzione straordinaria non potrà superare i 35.000,00 euro, mentre per gli interventi di manutenzione ordinaria non potrà superare i 25.000,00 euro.
5. La somma eccedente il contributo regionale è da considerarsi a carico del beneficiario del contributo stesso.
6. Le somme non utilizzate saranno ridistribuite in base al criterio di ripartizione per Aree territoriali, secondo le percentuali indicate nella suddetta Tabella 1, e riassegnate ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie approvate.
7. Si rammenta che la Regione Lazio applica l'istituto della compensazione finanziaria nel caso di soggetti beneficiari di contributo per i quali sussistano condizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione stessa, ai sensi del decreto legislativo del 26 luglio 2011, n. 118 e della circolare della Direzione regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi del 18 ottobre 2012, protocollo n. 192551.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Legittimati a presentare i progetti, di cui al presente avviso pubblico, sono gli Enti locali competenti, singoli o associati, o loro articolazioni amministrative (Municipi) e le istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche possono presentare progetti, limitatamente ad interventi di manutenzione ordinaria, previa delega degli enti locali competenti così come previsto dal comma 4, art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
2. I soggetti beneficiari si impegnano ad apporre, in evidenza all'ingresso dell'impianto sportivo oggetto del contributo regionale, una targa sulla quale sia riportato il logo della Regione e la dicitura:

“Pronti, Sport, Via! Il programma della Regione Lazio per l'impiantistica sportiva”

Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 49.

Impianto ristrutturato con il contributo della Regione Lazio.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente deve essere compilata secondo l'apposito modulo di richiesta (MODELLO A1) reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it alla pagina "Sport", corredata dalla documentazione prescritta al successivo art. 4.
2. La domanda, completa di tutta la documentazione, deve essere spedita tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo interventiperlosport@regione.lazio.legalmail.it, o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla **Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport, Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma**, ovvero, consegnata a mano presso l'**Ufficio Accettazione della Regione Lazio, Via del Serafico n. 127 - Roma, entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del presente avviso.**
3. Il plico chiuso dovrà recare la dicitura:

**Avviso pubblico: "Pronti, Sport, Via!
Il bando della Regione Lazio sull'impiantistica sportiva"
(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 49)**

4. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i plichi, per difetti nella dicitura riportata sulla busta, non dovessero pervenire tempestivamente alla struttura competente.
5. Non può essere presentata più di una domanda per lo stesso impianto sportivo, a pena di esclusione.
6. Il termine ultimo di presentazione delle domande, complete della prescritta documentazione di cui all'art. 4, a pena di esclusione, è fissato al **sessantesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
7. Con il presente avviso l'Amministrazione regionale non assume alcun obbligo né vincolo di concessione di contributi, relativamente ai soggetti che, a seguito di presentazione di domanda, intendessero realizzare gli interventi prima dell'esito dell'avviso, con la formulazione delle graduatorie, restando quindi a loro carico le spese e oneri per lo sviluppo degli stessi.

Art. 4

Documentazione

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. Documentazione richiesta a pena di esclusione:
 - a) domanda compilata sulla base del **MODELLO A1**, datata e firmata dal legale rappresentante e reperibile anche sul sito www.regione.lazio.it – pagina "Sport";
 - b) progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, che disciplina i contratti di appalto e di concessione pubblici, con particolare riferimento all'art. 23, commi 5 e 6 e all'art. 216, comma 4, debitamente datato e firmato da un tecnico abilitato;
 - c) relazione in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui al comma 1, lettera d) del successivo articolo 5;
 - d) relazione tecnica con la descrizione delle singole lavorazioni, suddivise per ciascuna tipologia di intervento di cui all'art. 1, comma 1, del presente avviso, da trasmettere

obbligatoriamente anche in formato elettronico PDF (con allegato CD rom o pen-drive in caso di invio cartaceo del progetto), al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- e) dichiarazione di non aver ottenuto contributi pubblici per lo stesso intervento;
- f) dichiarazione di possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e/o del Piano di sicurezza (PS) ai sensi della vigente normativa in materia;
- g) documentazione fotografica *ante operam*;
- h) atto di approvazione del progetto e del quadro economico;
- i) autorizzazione da parte dell’Ente proprietario ad effettuare i lavori oggetto della richiesta del contributo, in caso di domanda presentata dall’istituzione scolastica per interventi di manutenzione ordinaria.

2. Ulteriore documentazione facoltativa:

- a) ai soli fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), è possibile presentare la documentazione relativa ad accordi o convenzioni che attestino l’utilizzo dell’impianto sportivo, in orario curricolare, da parte di ragazzi degli istituti scolastici limitrofi per territorio;
- b) ai soli fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), è possibile presentare la documentazione relativa ad accordi o convenzioni che attestino l’utilizzo dell’impianto sportivo di struttura scolastica, in orario extracurricolare, da parte di associazioni o società sportive;
- c) ai soli fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e), è possibile presentare una dichiarazione del rappresentante legale in cui si attesti la localizzazione dell’impianto sportivo in aree periferiche di cui all’Allegato 1.
- d) ai soli fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera f), è possibile presentare una dichiarazione del rappresentante legale in cui si attesti che una quota superiore al 50% dell’importo complessivo del progetto è destinata ad almeno una delle tipologie di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 dell’art. 1.

Art. 5

Requisiti di ricevibilità

- 1. I progetti pervenuti saranno ammessi alla successiva fase di valutazione per la concessione del contributo sulla base della verifica dei seguenti requisiti:
 - a) legittimazione del soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 2;
 - b) rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione della domanda, di cui all’art. 3;
 - c) presenza della documentazione richiesta al precedente art. 4;
 - d) coerenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti di opere, nonché alla vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive, alla legge regionale del 20 giugno 2002, n.15 e successive modifiche e integrazioni e alla legge regionale del 6 aprile 2009, n.11 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Non saranno ritenute ricevibili le domande non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma.

3. L'istruttoria dei progetti, finalizzata all'ammissibilità alla valutazione della Commissione, prevista dal successivo art. 6, sarà effettuata dall'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport. In fase di istruttoria si provvederà anche a verificare la coerenza tra gli interventi proposti e le opere ammissibili, eliminando le opere non ammissibili a contributo ai sensi del successivo art. 9.

Art. 6 Commissione di valutazione

1. Con successiva determinazione del Direttore regionale Salute e Politiche Sociali, sarà istituita la Commissione di valutazione delle domande ammissibili.
2. La Commissione avrà a disposizione un massimo di 70 punti da attribuire secondo i criteri di cui al successivo art. 7. A conclusione dei lavori la Commissione redigerà le graduatorie dei progetti ammessi distinte, per ambiti territoriali, tra Roma Capitale e altri Comuni del Lazio ripartite, a loro volta, tra:
 - a. interventi di manutenzione ordinaria;
 - b. tutte le altre tipologie di interventi.
3. La Commissione di valutazione, proporrà l'assegnazione dei contributi ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione sarà garantito dal personale dell'Area competente in materia di sport.

Art. 7 Criteri e specifiche di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti ammissibili alla concessione dei contributi regionali, le graduatorie previste dal precedente art. 6, comma 2, saranno elaborate attribuendo a ciascun progetto un punteggio totale, compreso tra 1 e 70, ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche di seguito indicate:

Criteri		Punt. max
a)	Numero degli studenti iscritti presso gli istituti oggetto dell'intervento.	10
b)	Qualità progettuale della proposta, anche con particolare riferimento ai materiali utilizzati e alle soluzioni tecniche proposte atte al contenimento dei consumi energetici, debitamente certificate da un tecnico abilitato.	15
c)	Interventi riguardanti impianti sportivi, che permettano l'accesso documentato, settimanale, in orario curricolare, ai ragazzi degli istituti scolastici limitrofi per territorio (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).	10
d)	Interventi riguardanti impianti sportivi di strutture scolastiche che permettano l'utilizzo documentato, settimanale, in orario extracurricolare da parte di associazioni o società sportive (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. b).	10

e)	Interventi riguardanti impianti sportivi che insistono su aree periferiche e maggiormente degradate e contribuiscano al recupero e all'inclusione sociale (dichiarazione di cui all'art.4, comma 2, lett. c). (Vedi Allegato 1)	15
f)	Interventi straordinari che prevedano di destinare una quota superiore al 50% dell'importo complessivo del progetto ad almeno una delle tipologie di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 dell'art. 1.	10
Totale punteggio		70

2. Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio, al fine di stabilire l'ordine di precedenza, si terrà conto prioritariamente dei progetti che prevedano un importo minore ed, in seconda istanza, della data di trasmissione telematica, spedizione postale o consegna a mano della domanda.

Art. 8

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

1. Con determinazione dirigenziale del Direttore regionale competente in materia di sport saranno approvate le graduatorie dei soggetti beneficiari e assegnati i contributi ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nel limite della dotazione finanziaria disponibile. L'esito della richiesta sarà comunicato ai soggetti ammissibili e finanziabili.
2. La suddetta determinazione di approvazione della graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it, alla pagina "Sport", e varrà come notifica ai soggetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse ed ai soggetti non ammessi.

Art. 9

Spese ammesse a contributo

1. Le spese ammesse a contributo, riconosciute ai soggetti beneficiari collocati in posizione utile in graduatoria, sono quelle relative alle tipologie di intervento previste all'art. 1, comma 1, del presente avviso e indicate nel quadro tecnico – economico approvato dal soggetto richiedente, redatto secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici.
2. I progetti per l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'impianto sportivo, di cui all'art. 7 della legge regionale del 6 aprile 2009, n.11, potranno riguardare le seguenti tipologie di intervento:
 - 2.1. messa a norma degli impianti tecnici ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento a:
 - a) impianti antincendio (ai sensi dell'art. 17 del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996);
 - b) impianti elettrici (ai sensi dell'art. 17 del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, della legge 10 marzo 1968, n. 186 e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37).
 - 2.2. miglioramento dei livelli di sicurezza delle zone di attività sportiva (zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto), ai sensi della legge regionale del 6 aprile 2009 n.11, con particolare riferimento:

- a) protezioni, rivestimenti e/o imbottiture di quegli oggetti, elementi o strutture fisse o mobili che possano rappresentare un pericolo per gli atleti;
 - b) interventi per l'adozione di sistemi antisdrucchiolo negli spogliatoi, sulle scale, sulle rampe di accesso all'impianto sportivo;
 - c) rimozione o spostamento di elementi e strutture che possono rappresentare un pericolo per gli atleti;
 - d) interventi non strutturali ma di miglioramento e completamento dell'esistente, volti a facilitare l'accesso allo sport degli atleti diversamente abili.
- 2.3. adeguamento e/o realizzazione di idonei spazi di soccorso (spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra).

Art. 10 **Modalità di erogazione**

1. I lavori previsti dai progetti potranno avere inizio dalla data di ricezione della comunicazione regionale di ammissione al contributo e dovranno essere terminati entro 18 mesi, salvo eventuali successive comunicazioni dell'amministrazione regionale.
2. L'erogazione del contributo avverrà ai sensi della legge regionale del 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche e integrazioni, secondo le seguenti modalità:
 - a. per il 20 per cento all'atto della determinazione di concessione formale del finanziamento, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
 - b. per il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;
 - c. per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
 - d. per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.
3. L'erogazione del suddetto saldo avverrà previa verifica ispettiva, ai sensi della legge regionale del 26 giugno 1980, n. 88, da parte di funzionari regionali incaricati, tendente all'accertamento della realizzazione dell'opera oggetto dei benefici di cui al presente avviso.

Art. 11 **Monitoraggio e controllo**

1. Alla Direzione regionale Salute e Politiche sociali - Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport, è demandato il monitoraggio e il controllo sul regolare svolgimento degli interventi.
2. La suddetta Direzione regionale, sulla base delle verifiche ispettive effettuate, valuterà se l'eventuale minor costo totale dell'opera ovvero l'incompleta realizzazione dei lavori comportino una riduzione proporzionale del contributo oppure la revoca totale, procedendo alla richiesta, ai soggetti destinatari del contributo, della restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, ai sensi del successivo art. 12.

Art. 12
Decadenza e revoca del finanziamento

1. A decorrere dalla data di notifica della concessione del finanziamento, i beneficiari avranno, a pena di decadenza, sessanta giorni per inviare il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, che disciplina i contratti di appalto e di concessione pubblici, con particolare riferimento all'art. 23, comma 7 e all'art. 216, comma 4.
2. La decadenza dal beneficio è disposta con atto del Direttore regionale competente in materia di sport.
3. Con medesimo provvedimento è disposta la revoca totale o parziale del contributo nei seguenti casi:
 - a) mancata ultimazione dell'intervento previsto entro 18 mesi dalla data di ricezione della comunicazione regionale di ammissione al contributo, salvo diversa disposizione da parte dell'amministrazione regionale;
 - b) mancata ottemperanza agli adempimenti di rendicontazione;
 - c) difformità dell'intervento rispetto al progetto ammesso a contributo.
4. Sarà cura della predetta Direzione regionale competente procedere al recupero delle somme, oggetto di revoca totale o parziale, già liquidate.

Art. 13
Informazione sul trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative di cui dal presente avviso.
2. I dati personali saranno raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale preposto della Regione Lazio.
3. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
5. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore regionale Salute e Politiche sociali.

Art. 14
Norme generali e controversie

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso pubblico si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Art. 15
Informazioni

Richieste di informazioni ed eventuali chiarimenti potranno essere indirizzate a:

Regione Lazio - Direzione regionale Salute e Politiche sociali - Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport:

- Tiziana Biolghini, Dirigente dell'Area, tbiolghini@regione.lazio.it
- Fabrizio Bellini, Funzionario responsabile del procedimento, tel. 06 5168 8445; fbellini@regione.lazio.it
- Franco Starace, tel. 06 5168 8448; fstarace@regione.lazio.it
- Luciano Aruffo, tel. 06 5168 8442; laruffo@regione.lazio.it

Sarà dato riscontro a tutte le richieste scritte pervenute entro i cinque giorni antecedenti la data di scadenza del presente avviso.

Art. 16 **Disposizioni finali**

1. Per l'attuazione del presente avviso le risorse stanziare nel bilancio saranno a valere sul Capitolo C22553, attribuito alla Direzione regionale Salute e Politiche sociali.
2. Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio – www.regione.lazio.it alla pagina “Sport” (http://www.regione.lazio.it/rl_sport/) dove è possibile scaricare il testo integrale dell'atto ed i relativi allegati.



REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE, TERZO SETTORE E SPORT

Avviso pubblico: “Pronti, Sport, Via!
Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”
(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 49)

ALLEGATO 1

Individuazione delle aree periferiche di cui al punto e) dell’art.7 “Criteri e specifiche di valutazione”

1. Roma Capitale

- a. Quartieri di edilizia economica e popolare (ex lg. 167/1962 – I e II PEEP) come riconosciuti dagli elaborati di Piano Regolatore.

- b. Altri ambiti insediativi compresi tra il GRA e i confini di Roma Capitale.

2. Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) e altre province del Lazio

- a. Comuni con una popolazione residente alla data del 01/01/2016 di almeno 15.000 abitanti. (cfr. <http://demo.istat.it/pop2016/index.html>)

- b. Istituti ubicati in Comuni con una popolazione residente alla data del 01/01/2016 inferiore a 15.000 abitanti (cfr. <http://demo.istat.it/pop2016/index.html>) che certificano la frequenza scolastica anche di studenti provenienti da Comuni limitrofi, per un ambito territoriale complessivo con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.